



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 agosto 2011, n. 167

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Martano e Zollino (Le) in località Lamelle e Foderà. Proponente: Nextwind Srl, con sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. approvato con D.G.R. n. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4, ora abrogato e sostituito dal nuovo R.R. n. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 16.04.2010 ed acquisita in atti del Servizio Ecologia al prot. n. del 6673 del 13.05.2010, la Nextwind Srl trasmetteva istanza di valutazione di compatibilità ambientale ai fini della realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Martano e Zollino (Le), allegando la documentazione all'uopo prevista per legge e, specificando di aver redatto lo SIA a seguito della notifica della determinazione n. 98 del 25.03.2010 che assoggettava a VIA il progetto originariamente presentato con istanza di verifica di assoggettabilità a VIA depositata in data 30.03.2007.

Con nota pervenuta in data 21.06.2010 ed assunta in atti al prot. n. 9635 del 15.07.2010 l'Associazione Italia Nostra Sud Salento Comitato cittadino "Ama i tuoi orizzonti quotidiani" e il Comitato cittadino "Le serre di chi l'ama" trasmettevano le osservazioni al progetto de quo, allegando alle medesime diversi documenti di appendici.

Con altra nota acquisita al prot. n. 9803 del 09.07.2010 alcuni privati cittadini dei comuni interessati dall'intervento trasmettevano altre osservazioni al competente ufficio.

Con nota prot. n. 7626 del 13.05.2010 acquisita al prot. n. 10511 del 30.07.2010 perveniva all'Ufficio VIA copia del verbale della conferenza dei servizi convocata dal Servizio Energia, reti ed infrastrutture per lo sviluppo.

Con nota acquisita al prot. n. 9933 del 21.07.2010 la società proponente trasmetteva integrazioni al progetto.

Con nota fax del 10.08.2010 assunta in atti al prot. n. 11278 del 19.08.2010 - inoltrata all'ufficio VIA per conoscenza - l'Avv. Adriano Tolomeo, in nome e per conto della sua assistita Nextwind Srl, riscontrava una nota del Servizio Energia (prot. n. 12127/2010) afferente il contenuto delle osservazioni presentate da Italia Nostra.

Con nota prot. n. 11520 del 03.09.2010 l'Ufficio VIA/VAS dava seguito all'istanza presentata dalla

società in data 13.05.2010, dichiarando che la fattispecie procedimentale rientrava tra quelle previste dalla D.G.R. n. 2467/2008 e dalla D.G.R. n. 595/2010, invitando la società a porre in essere gli adempimenti necessari al prosieguo della procedura, nonché le amministrazioni interessate a rendere i propri pareri.

In data 30.09.2010, a seguito di richiesta presentata dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, veniva rilasciata copia di 2 allegati costituenti il progetto ed in particolare gli allegati AD08 e AD09.

Tale ultima nota veniva riscontrata dalla società in data 25.10.2010 con nota assunta al prot. n. 13615 del 28.10.2010.

Sulla scorta del parere tecnico consultivo espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17.11.2010, con nota prot. n. 14925 del 24.11.2010, l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi, invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 15242 del 30.11.2010 la società dapprima trasmetteva le proprie controdeduzioni alle osservazioni che erano pervenute nel corso del procedimento di VIA da parte della Associazione Italia Nostra Sezione Sud Salento e, con successiva nota assunta al prot. n. 15341 del 02.12.2010, la medesima società, richiamando la intervenuta declaratoria di incostituzionalità della L.R. n. 40/2007, chiedeva di "rivedere la propria posizione effettuando una adeguata valutazione dell'istanza de quo che tenga in considerazione la dichiarata illegittimità costituzionale del R.R. n. 16/2006". A tale nota seguiva breve riscontro del Servizio Ecologia a mezzo nota prot. n. 15713 del 13.12.2010.

Con nota assunta al prot. n. 221 del 13.01.2011 la società trasmetteva anche all'Ufficio VIA copia della documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi svoltasi in data 20.09.2010.

Con nota acquisita al prot. n. 1955 del 28.02.2011 la società trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni formulate dai signori residenti nei comuni interessati dall'intervento.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 344/2010, depositata in cancelleria il 26.11.2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° Serie Speciale n. 48 del 01.12.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 16 della l.r. n. 40 del 31.12.2007, nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14 commi 2 e 7 del R.R. 4 ottobre 2006 n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"), nonché dell'art. 3 comma 16, della l.r. 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, è stato necessario procedere ad una nuova istruttoria tecnico/amministrativa dell'istanza in esame, onde pervenire ad un giudizio di compatibilità ambientale del progetto in argomento scervo dagli elementi di incostituzionalità caratterizzanti il R.R. n. 16/06.

A tal fine il Comitato Regionale della VIA, in data 4 marzo 2011 si è riunito e ha valutato nuovamente tutta la documentazione agli atti, esprimendo le valutazioni di seguito riportate.

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

La superficie complessiva del parco è pari a 219 ha, l'area di ingombro effettiva (intesa come somma dei quadrati avente lato pari a tre volte il diametro delle pale) è pari a 123,93 ha (pag. 12-13 "Quadro di riferimento progettuale" dello Studio di impatto ambientale).

A pag. 8 del "Quadro di riferimento Progettuale" contenuto nello Studio di Impatto Ambientale si specifica che "a monitoraggio ultimato, la superficie occupata dalle piazzole in fase di cantiere verrà ripristinata come in ante operam, prevedendo il riporto di terreno vegetale, la posa di geostuoia, la semina e l'eventuale piantumazione di cespugli ed essenze tipiche della flora locale".

Per quel che attiene la viabilità, rappresentata nelle tavole PD03 "Catastale con ubicazione aerogeneratori, viabilità esistente e di progetto, tracciato cavidotto", e PD05 "Aerofotogrammetrico con

viabilità esistente e di progetto” essa è “composta da alcune strade asfaltate e da altre in terra battuta, consente di aggiungere molti aerogeneratori di progetto e sarà integrata con stradine di servizio costruite ex-novo e progettate in maniera da minimizzare ogni eventuale impatto ambientale mediante realizzazione di massicciata in macadam, avente larghezza pari a 5,00 m, pendenza minima e lunghezza complessiva di circa 2090 m” (pag. 9 dell’allegato AD14 “Studio di inserimento urbanistico”). Inoltre nell’allegato AD15 “Progetto di dismissione” al progetto definitivo si specifica che “dopo lo smontaggio di ogni singolo aerogeneratore, comprensivo di tutti gli elementi, si sostituiranno le piazzole e le vie di accesso, rimuovendo l’inerte e posando in opera terreno vegetale. Mentre il pietrisco rimosso potrà essere riutilizzato in un’area specifica adibita allo smaltimento”.

Tra i vari elaborati riguardanti le linee elettriche, particolare attenzione va posta al “Collegamento del parco alla RTN”: in effetti a seguito di integrazioni ricevute dallo scrivente ufficio in data 21.07.2010 prot. 9933 si è individuata l’ubicazione, l’ingombro e la disposizione elettromeccanica della stazione di smistamento RTN 150 kV “SE Zollino”, che a detta del proponente sono stati concordati con TERNA nel corso di vari tavoli tecnici.

Nell’elaborato AD06 rev01 “Relazione specialistica elettrica”, facente parte del progetto definitivo, a pag. 17 si afferma che la centrale eolica verrà connessa alla RTN mediante un collegamento in antenna ad una nuova stazione di smistamento a 150 kV (SE ZOLLINO), da realizzare nel territorio di Zollino (LE) e collegare in doppia antenna alla CP Carpignano e la sezione a 150 kV della SE a 380 kV di Galatina. Il parco è stato suddiviso in due gruppi da 9 e 8 aerogeneratori rispettivamente, collegati elettricamente tra loro mediante una rete in cavo interrato.

L’argomento “dismissione dell’impianto” è affrontato nell’elaborato AD15 “Progetto di dismissione”, nel quale a pag. 4, si afferma che “al termine della vita utile dell’impianto, stimabile in media intorno ai 29 anni, è previsto il completo smantellamento ed il ripristino del sito alla condizione precedente la realizzazione dell’opera. Il decommissioning dell’impianto prevede la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. Successivamente per ogni macchina si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (generatore, mozzo, torre ecc.). Verranno quindi selezionati i componenti riutilizzabili, riciclabili, da rottamare secondo le normative vigenti, materiali plastici da trattare secondo la natura dei materiali”. Inoltre il proponente afferma che le superfici interessate dalla semina e dalla piantumazione delle specie vegetali sarà valutata durante la fase di cantiere assicurando comunque una percentuale almeno doppia rispetto alle superfici seminaturali eventualmente sottoposte a stress. In ogni caso la massima superficie sottoposta a momentanea alterazione non sarà superiore a 2750 m² in fase di cantiere (per la piazzola di servizio temporanea) e 400 m² in fase di esercizio (per la piazzola base dell’aerogeneratore).

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Il proponente ha effettuato la valutazione degli impatti cumulativi (par. 5) con tre parchi eolici ricadenti nei Comuni di: Lecce e Surbo (18 aerogeneratori), Carpignano Salentino (7 aerogeneratori) e Palmariggi (3 aerogeneratori). Tale studio si è concretizzato nella Tavola n. 5 “Impatto cumulativo” che mostra come dagli abitati di Martano, di Martignano e di Calimera vi sia un impatto visivo alto. Tuttavia lo studio ha tralasciato la circostanza che con DD n. 263 del 14.5.2009 questo Ufficio ha rilasciato parere di compatibilità ambientale per un progetto di parco eolico ricadente nel Comune di Zollino, prossimo a quello in oggetto ed appartenente ad uno scaglione temporale antecedente; non ha altresì considerato la circostanza che nel limitrofo Comune di Martignano, con Determina n. 587 dell’11.05.2006 del Dirigente del Settore Industria, è stato autorizzato un parco eolico di potenza complessiva pari a 20 MW che, a quanto consta, a tutt’oggi, è realizzato. In particolare la valutazione delle distanze fra le pale delle due istanze evidenzia che gli aerogeneratori nn. 12, 14, 15, 16 e 17 ricadono a meno di 170 m da aerogeneratori considerati compatibili. Tale distanza che non consente di scongiurare l’effetto selva è ritenuta dallo stesso proponente non adeguata da un punto di vista faunistico. In effetti nel descrivere l’ubicazione reciproca degli aerogeneratori, si evidenzia che la distanza presente tra le torri eoliche,

variabile fra i 300 m ed i 500, consente un buon livello di permeabilità agli scambi biologici ed impedisce la creazione dell'effetto barriera (pag. 44 relazione "Impatti sulla fauna").

3. Impatto visivo e paesaggistico

L'analisi di visibilità, svolta nella "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico" (All. 2), ha considerato un'area di studio coincidente con il buffer di 20 km attorno agli aerogeneratori di progetto (pag. 12 "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico"); sono state quindi redatte 3 "Mappe di intervisibilità teorica" a 10 m (Tavola 1A), a 60 m (Tavola 1B) ed a 150 m (Tavola 1C), laddove la mappa a 10 m indica generalmente i casi in cui è visibile l'intero aerogeneratore (a meno che non vi siano ostacoli che possano precludere la vista della sola parte superiore degli aerogeneratori stessi), quella a 60 m dà conto dei casi in cui l'aerogeneratore è visibile da tale punto sino la sommità, la mappa a 150 m indica i casi in cui è visibile almeno la sommità della pala. In particolare la Tavola 1 A evidenzia che il 100% degli aerogeneratori nella loro interezza sono visibili dagli abitati di Martano, Martignano e da buona parte del territorio di Zollino; nelle Tavole 1B ed 1C la visibilità ovviamente si amplia comprendendo quasi tutti i centri urbani dell'area vasta.

A fronte di ciò è stata quindi redatta la "Carta dell'impatto visivo teorico" (Tavola 2A) che tiene conto delle percentuali delle macchine visibili da un determinato punto e della quota parte delle singole macchine visibili dal medesimo punto (pag. 17) e quindi la "Carta dell'impatto visivo reale" (Tavola 2B) per inglobare la caduta del potere risolutivo dell'occhio (pag. 22), individuando quattro categorie per l'impatto alto, medio, basso, trascurabile. Dalla lettura della Tavola 2B si riscontra che buona parte dell'area circostante è interessata da impatto visivo alto o medio. Lo studio passa quindi ad individuare i ricettori sensibili ed effettuando per ognuno di essi un fotorendering. In particolare qui di seguito si evidenziano quelli da cui risultano visibili uno o più aerogeneratori:

Ed ancora la relazione si sofferma sulla valutazione dell'impatto paesaggistico (IP), inteso come il prodotto dell'indice VP, rappresentativo del valore del paesaggio, e dell'indice VI, rappresentativo della visibilità dell'impianto, giungendo ai risultati rappresentati nella tabella 6 (pag. 152-153). In prossimità degli aerogeneratori nn. 2 e 6 sono poste la Masseria e la Masseria Foderà che secondo quanto indicato dalla Tav. 2 "Piano Regolatore Generale del Comune di Martano", allegata all'istanza, appaiono tipizzate come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico". In effetti il PRG del Comune di Martano ha rilevato ed inserito nel contesto agrario, nell'area vasta di interesse, diverse e diffuse aree tipizzate come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico" (tra cui Mass.a Lapistrà, Mass.a Apigliani Grande e Mass.a Apigliani Piccola). Ancora a sud sono presenti aree tipizzate come D - Zone destinate ad insediamenti artigianali, commerciali e direzionali.

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

In merito a tale aspetto sono stati prodotti i seguenti elaborati "Impatto su flora ed ecosistemi" (Tavola 4), "Impatti sulla fauna" (Allegato 4a), "Carta delle unità ecosistemiche e stima degli eventuali impatti" (Allegato 9), "Carta della vegetazione" (Allegato 8). Lo studio "Impatto su flora ed ecosistemi" sottolinea come l'area sia caratterizzata da "seminativi semplici", "oliveti" ed "aree a pascolo naturale, praterie e incolti". In quest'ultima classe prevalgono le specie annuali di ampia distribuzione (pagg. 7 e 8). La "Carta della vegetazione", definita a detta del proponente a partire dalla carta tematica di uso del suolo disponibile sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, evidenzia che gli aerogeneratori nn. 3, 4, 11, 12, 16 e 17 ricadono all'interno di aree classificate come praterie aride calcaree. Ed in effetti la lettura dell'ortofoto CGR 2005 mostra l'esistenza di aree a pascolo naturale e di una serie di patches di naturalità.

Nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalle varie associazioni ambientaliste e comitati cittadini, trasmesse dalla proponente, a pag. 32 si afferma che "la maggior parte dell'area è costituita da terreni agricoli e pascoli" e ciò conferma il valore naturalistico e paesaggistico dell'area oggetto di

intervento.

Nell'Allegato 4a il proponente valuta i caratteri della fauna presente nell'area segnalando chirotteri (pipistrello nano - pipistrellus pipistrellus, pipistrello albolimbato - pipistrellus Kuhilii, pipistrello di Savi - pipistrellus savii), ma anche rapaci diurni (Gheppio - Falco Tinnunculus) e rapaci notturni (civetta - Athene noctua, Assiolo - Otus scops, Gufo comune - Asio otus, Barbagianni - Tyto alba) (pag. 63) ed una serie di specie di passeriformi, fra cui il Calandro (Anthus campestris), la Calandrella (Calandrella brachydactyla), la Tottavilla (Lullula arborea), la Balia del Collare (Ficedula albicollis) e l'Averla Cenerina (Lanius minor) (pag. 75).

Il proponente evidenzia altresì che la "distanza presente tra le torri eoliche, variabile fra i 300 m ed i 500, consente un buon livello di permeabilità agli scambi biologici ed impedisce la creazione dell'effetto barriera" (pag. 44 relazione "Impatti sulla fauna"). Tuttavia è bene considerare che per cinque torri ricadenti nel Comune di Zollino questo Servizio ha rilasciato parere di compatibilità ambientale con DD n. 263 del 14.5.2009: la valutazione delle distanze fra le pale delle due istanze evidenzia che gli aerogeneratori nn. 12, 14, 15, 16 e 17 sono posti a meno di 300 m da aerogeneratori considerati compatibili.

Pertanto, in tale caso, oltre all'evidente effetto selva che è necessario evitare si possa generare l'effetto barriera segnalato dallo stesso proponente.

Secondo quanto dichiarato nella relazione "Impatti sul paesaggio agrario: uliveti" (Allegato 4b) gli aerogeneratori nn. 9 e 10 sono interessati dalla presenza di ulivi: sempre secondo quanto affermato dal proponente nell'area vi sono 61 ulivi con diametro del tronco compreso fra un minimo di 10 cm ed un massimo di 50 cm ed essi non presentano caratteri di monumentalità (pag. 4).

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Per quel che attiene la geomorfologia, il proponente segnala nello "Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento progettuale" una serie di criticità legate alla lettura della carta geomorfologica del PUTT/p n. 512 (che costituisce l'unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa): gli aerogeneratori n. 4 (pag. 61), n. 6 (pag. 64), n. 8 (pag. 61) e n. 12 (pag. 69) ricadono nel buffer di 100 m da una dolina. Il proponente segnala inoltre che l'aerogeneratore n. 3 è posto entro i 50 m da una scarpata (pag. 58), segnalata in realtà come ripa fluviale. Anche l'aerogeneratore n. 5 è posto all'interno di una ripa fluviale, mentre l'aerogeneratore n. 16 si trova a 50 m da un ciglio di scarpata.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

L'argomento è trattato nell'allegato 6 "Studio del rumore", nel Rapporto Tecnico allegato al SIA e nell'All.6 Studio del Rumore "Tavola dei recettori sensibili" nei quali si valutano gli effetti acustici sulle aree circostanti conseguenti alla realizzazione del parco eolico.

L'allegato 6 "Studio del rumore", a pag. 12 afferma che "l'area di interesse è caratterizzata da insediamenti agricoli con uliveti e prati-pascoli. Nell'area sono presenti, inoltre, alcune case sparse residenziali ed altri fabbricati destinati, per lo più, ad uso zootecnico e di ricovero attrezzature".

Dall'analisi puntuale dei luoghi si evidenzia infatti, la presenza di numerosi edifici a diverso uso adibiti, in numero certamente maggiore rispetto a quelli presi in considerazione nell'allegato 6 "Studio del rumore", identificati come RIC.1, RIC.3a, RIC.3b, RIC.14.

Quanto detto è testimoniato fotograficamente nelle varie tavole allegate al progetto definitivo (Tavola A1, fino alla Tavola P) e dall'allegato AD12 "Relazione tecnica specialistica gittata massima degli elementi rotanti" il quale alla pagg. 25-28 elenca tutti i recettori potenzialmente sensibili. Pertanto nella tabella che segue si riportano alcuni dei recettori sensibili caratterizzati da evidenti segni antropici legati alla cura e alla manutenzione degli stessi da parte dei proprietari, testimonianza del possibile utilizzo a

fini abitativi, che in realtà avrebbero dovuto essere considerati nello “Studio del rumore”.

Inoltre a pag. 37 dell'allegato 6 “Studio del rumore”, si segnala il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 14/11/1997 (preso in considerazione come normativa di riferimento, in quanto l'uso del territorio in cui sarà ubicato il parco eolico e per i valori emersi dai rilievi fonometrici si può considerare ricadente nella classe III), per i recettori 1 e 3a e valuta il rumore ambientale esclusivamente con il criterio assoluto escludendo del tutto la verifica del criterio differenziale.

Le stesse curve isofone, riportate a pag 36 dell'allegato 6 “Studio del rumore”, sono tracciate per valori di pressione sonora di 25 dB(A), 35 dB(A), 45 dB(A), 55 dB(A), 65 dB(A) e risultano avere una morfologia tale da apparire più come dei buffer che come delle vere e proprie isofone, di cui peraltro non è facilmente comprensibile quale sia il raggio. In merito a ciò non è ben chiaro quali siano le motivazioni che hanno spinto il proponente a scegliere di considerare le emissioni e le immissioni di rumore alle velocità di 5m/s e 14 m/s per caratterizzare il clima acustico post-operam.

La questione riguardante i campi elettromagnetici è trattata nel paragrafo 3.4.8 dell'elaborato “Quadro di riferimento ambientale” e nello specifico nell'elaborato AD13 “Relazione Tecnica specialistica - Campi elettromagnetici” del progetto definitivo.

Dallo studio si evidenzia che i risultati sintetizzati sono stati raccolti nel corso di una campagna di misure effettuata il giorno 03.04.2010, utilizzando come strumento di misura del campo magnetico e elettrico il PMM 8035, prodotto dalla ditta PMM.

L'analisi del campo elettrico e magnetico è stata svolta considerando un caso reale di impianto già esistente che ospita le macchine eoliche Vestas 3MW ed in cui si è realizzata la stessa tipologia di cavi interrati del parco in oggetto. Tutte le misurazioni effettuate danno l'idea tramite valori reali del campo magnetico a cui è sottoposta la popolazione all'esterno di impianti di questo tipo nelle normali condizioni di campo.

Lo studio della gittata contenuto nell'allegato AD12 denominato “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti” verte su 3 casi possibili: cedimento della torre, distacco dell'intera pala dal rotore e infine analizza il caso del distacco di un frammento di pala (pag. 3 allegato AD12 denominato “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti” del Progetto Definitivo).

Per quanto riguarda il cedimento di una torre lo studio afferma che “per le macchine prese in esame (Vestas V90-3.0 MW) il raggio da considerare è pari a circa 140m centrata (95m+45m) delineando così, un'area a rischio potenziale pari ad una circonferenza di raggio pari a 140m centrata nella posizione di ubicazione dell'aerogeneratore”. Nel secondo caso invece cioè quello di distacco dell'intera pala dal rotore, per il calcolo della gittata massima G, si utilizza un modello di calcolo, elaborato in due differenti casi in assenza o in presenza di forze viscosse. Dal primo caso emerge un valore della gittata rispetto alla parete esterna della base dell'aerogeneratore pari a $G = 214,74m$ (pag. 9 “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti”) mentre in presenza di forze viscosse il valore diminuisce a $G = 208,48m$ (pag. 13 “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti”). Anche nell'ultimo caso, di distacco di un frammento di pala, è stata calcolata la gittata massima in assenza o in presenza di forze viscosse determinando rispettivamente valori pari a 943,27m (frammento di 5m), 824m (frammento di 10m) e 130,44 (frammento di 10 m), 126,44 (frammento di 5m).

A pag. 24 “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti” si individua il valore di gittata che contempla tutti i casi possibili in presenza di forze viscosse pari a 210m.

Nella serie di tavole redatte a corredo della “Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti” si individuano i recettori con i relativi rilievi fotografici. In particolare si riporta nella tabella successiva l'elenco dei recettori sensibili che si ritrovano nell'area buffer di 250m/300m i quali si ritengono motivazione di esclusione di alcuni aerogeneratori.

Conclusioni

Il sito di intervento posto a cavallo dell'area di confine fra Martano e Zollino, comuni della Grecia Salentina e parte integrante del contesto paesaggistico Tavoliere Salentino, ricade in un'area

caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli centri abitati, con ridotte superfici territoriali, prossimi fra loro, con strade poderali ed interpoderali, pajare, muretti a secco e masserie disseminate nell'agro (Masseria Lamelle, Masseria Stacchia, Masseria Foderà, Masseria Cantaturo segnalate dall'IGM in scala 1:25.000). Ed in effetti gli abitati di Sternatia (ad ovest), Martignano (a nord ovest), Calimera (a nord), Carpignano (a sud est), Castrignano dei Greci e Corigliano (a sud) distano in generale meno di 5 km dal parco in oggetto.

Dalla "Carta dell'impatto visivo reale" (Tavola 2B) si evidenzia che buona parte dell'area circostante è interessata da impatto visivo alto o medio. Inoltre il proponente nell'interessante analisi svolta, individuando i ricettori sensibili ed effettuando per ognuno di essi il fotorendering, ci mostra che da numerose segnalazioni e/o vincoli architettonici e/o archeologici (elencati nella tabella di cui al punto 1. impatto visivo e paesaggistico della presente) sono visibili una o più torri eoliche di progetto, anche dal parco archeologico di Apigliano, sito nel Comune di Martano. Il proponente ha effettuato l'analisi degli impatti cumulativi, trascurando la circostanza che con DD n. 263 del 14.5.2009 questo Ufficio ha rilasciato parere di compatibilità ambientale per un progetto di parco eolico ricadente nel Comune di Zollino, prossimo a quello in oggetto ed appartenente ad uno scaglione temporale antecedente. In particolare la valutazione delle distanze fra le pale delle due istanze evidenzia che gli aerogeneratori nn. 12, 14, 15, 16 e 17 ricadono a meno di 170 m da aerogeneratori considerati compatibili. Tale distanza che non consente di scongiurare l'effetto selva è ritenuta dallo stesso proponente non adeguata da un punto di vista faunistico. In effetti nel descrivere l'ubicazione reciproca degli aerogeneratori, si evidenzia che la "distanza presente tra le torri eoliche, variabile fra i 300 m ed i 500, consente un buon livello di permeabilità agli scambi biologici ed impedisce la creazione dell'effetto barriera" (pag. 44 relazione "Impatti sulla fauna"). Non è stata altresì considerata la circostanza che, nel limitrofo Comune di Martignano, con Determina n. 587 dell'11.05.2006 del Dirigente del Settore Industria, è stato autorizzato un parco eolico di potenza complessiva pari a 20 MW, che, a quanto consta, a tutt'oggi, è realizzato.

Lo studio "Impatto su flora ed ecosistemi" sottolinea come l'area sia caratterizzata da "seminativi semplici", "oliveti" ed "aree a pascolo naturale, praterie e incolti". In quest'ultima classe prevalgono le specie annuali di ampia distribuzione (pagg. 7 e 8). La "carta della vegetazione", definita a detta del proponente a partire dalla carta tematica di uso del suolo disponibile sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, evidenzia che gli aerogeneratori nn. 3, 4, 11, 12, 16 e 17 ricadono all'interno di aree classificate come praterie aride calcaree.

Per quel che attiene la geomorfologia il proponente segnala nello "Studio di Impatto ambientale - Quadro di riferimento progettuale" una serie di criticità legate alla lettura della carta geomorfologica del PUTT/p n. 512 (che costituisce l'unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa): gli aerogeneratori n. 4 (pag. 61), n. 6 (pag. 64), n. 8 (pag. 61) e n. 12 (pag. 69) ricadono nel buffer di 100 m da una dolina. Il proponente segnala inoltre che l'aerogeneratore n. 3 è posto entro i 50 m da una scarpata (pag. 58), segnalata in realtà come ripa fluviale. Anche l'aerogeneratore n. 5 è posto all'interno di una ripa fluviale, mentre l'aerogeneratore n. 16 si trova a 50 m da un ciglio di scarpata.

Dall'analisi puntuale dei luoghi si evidenzia la presenza di numerosi edifici a diverso uso adibiti; l'analisi del rumore segnala il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 14/11/1997 (preso in considerazione come normativa di riferimento, in quanto l'uso del territorio in cui sarà ubicato il parco eolico e per i valori emersi dai rilievi fonometrici si può considerare ricadente nella classe III). Nel caso dei recettori 1 e 3a valuta il rumore ambientale con il criterio assoluto, escludendo del tutto la verifica del criterio differenziale. Non è ben chiaro quali siano le motivazioni che hanno spinto il proponente a scegliere di considerare le emissioni e le immissioni di rumore alle velocità di 5m/s e 14 m/s per caratterizzare il clima acustico post-operam. La diffusa presenza antropica è segnalata anche nello studio della gittata e nella serie di tavole redatte a corredo della "Relazione tecnica specialistica Gittata massima degli elementi rotanti", laddove si individuano i recettori con i relativi rilievi fotografici. In particolare nella tabella riportata al punto 6 - Dati di progetto e sicurezza si evidenziano i numerosi

ricettori sensibili posti nell'area buffer di 250m/300m dalle singole torri. Si evidenzia infine che per quel che attiene le problematiche di sicurezza, l'aerogeneratore n. 14 è prossimo alla linea elettrica ad alta tensione che attraversa il Comune di Zollino. La diffusa presenza antropica, sovente di pregio, è tale che, lo stesso PRG del Comune di Martano ha rilevato ed inserito nel contesto agrario, nell'area vasta di interesse, diverse e diffuse aree tipizzate come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico".

Sempre alcune criticità legate alla sicurezza e al rumore costituiscono altresì il contenuto di alcune osservazioni al SIA pervenute a questo Ufficio da parte di residenti e di Italia Nostra Sud Salento. L'analisi svolta mostra un territorio così complesso ed articolato in cui ogni componente umana, naturale ed agricola è strettamente connessa con le altre. Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'impatto del parco eolico sia da ritenersi significativo in relazione al rilievo ed alla significatività del paesaggio, del contesto territoriale, naturale e storico in cui esso si inserisce, considerando anche la diffusa ed evidente presenza antropica e gli impatti cumulativi con altri impianti eolici sia realizzati che in fase di autorizzazione.

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Sulla scorta del predetto parere tecnico - consultivo espresso dal Comitato regionale per la VIA, con nota prot. n. 2541 del 11.03.2011 l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi, invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 4769 del 27.04.2011 la società trasmetteva le controdeduzioni - corredate da documentazione - in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. 2541/2011 dell'Ufficio, nonché integrazioni documentali relativamente alla connessione alla rete elettrica.

Con nota prot. n. 221/3 del 11.04.2011 acquisita al prot. n. 3902 del 12.04.2011 il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, NOE di Lecce, informava l'Ufficio VIA della circostanza della violazione delle disposizioni di cui all'art. 483 c.p. da parte della legale rappresentante della Nextwind Srl, chiedendo contestualmente di voler fornire un elenco di elaborati progettuali presentati a corredo del progetto in argomento.

Con nota assunta al prot. n. 4257 del 18.04.2011 (anticipata a mezzo fax) la società proponente trasmetteva ulteriori integrazioni al progetto, relativi soprattutto alle opere di connessione alla rete elettrica.

In data 06.06.2011 la società diffidava la Regione Puglia a concludere i relativi procedimenti di VIA e di autorizzazione unica.

Successivamente perveniva all'Ufficio VIA copia del parere espresso dall'Autorità di Bacino avente prot. n. 7421 del 28.06.2011 ed assunto al prot. regionale al n. 7232 del 14.07.2011.

Di seguito si riporta il contenuto della valutazione alle controdeduzioni elaborate dalla società (prot. n. 4769/2011).

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione).

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

1.1 La società prende atto che non è stata rilevata alcuna criticità in merito.

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

2.1 La società ritiene che nella valutazione degli impatti cumulativi debbano essere considerati solo i progetti che sono dotati di autorizzazione unica (pag. 10 "Osservazioni"), riportando altresì la cronistoria di analoghe proposte progettuali presenti nella medesima area e non dotate di tale autorizzazione. Con riferimento al parco eolico sito nel Comune di Martignano, autorizzato con Determina Dirigenziale del Settore Industria n. 387/2006 la società sottolinea che esso è stato bloccato in fase di costruzione, poiché la magistratura ha attivato indagini giudiziarie ponendo sotto sequestro l'area (pag. 12 "Osservazioni"). Tali affermazioni sono corredate da rilievi fotografici dei siti cantierizzati, riportati alle pagg. 13-15 "Osservazioni".

2.2 E comunque da ultimo la società sostiene che "anche a voler ammettere che altri due parchi eolici siano in corso di sviluppo nel territorio comunale in questione ed abbiano conseguito valutazioni ambientali positive o autorizzazioni alla realizzazione, tale affermazione non dimostra che l'impatto del progetto di Nextwind srl andrà a cumularsi con le perturbazioni all'ambiente, determinate da detti parchi eolici con conseguente conflitto nell'uso delle risorse o effetto selva o effetto barriera" (pag. 17 "Osservazioni").

2.3 La società ritiene inoltre non corretta l'interpretazione riguardante la distanze esistenti tra gli aerogeneratori di progetto nn. 12, 14, 15, 16 e 17 e gli aerogeneratori considerati compatibili per un'analogha proposta progettuale (pag. 18 "Osservazioni"), adducendo anche motivazioni legate alla producibilità delle singole macchine.

Controdeduzioni

2.1 La considerazione degli impatti cumulativi è consolidata all'interno della normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, valutazione d'incidenza e verifica di compatibilità paesaggistica. Più in generale, l'attenzione per gli impatti cumulativi è connaturata nelle valutazioni ambientali sin dagli albori della loro istituzionalizzazione, come testimoniato dalla definizione contenuta alla Sezione 1508.7 del National Environmental Policy Act (Stati Uniti d'America, 1969): "l'impatto ambientale che risulta dall'impatto incrementale di un'azione laddove si sommi ad altre azioni passate, presenti e ragionevolmente prevedibili nel futuro ... Gli impatti cumulativi possono derivare da azioni individualmente di minore entità, ma collettivamente significative che abbiano luogo nel corso di un certo periodo di tempo".

In ambito Europeo, già la prima Direttiva sulla Valutazione d'Impatto Ambientale prendeva in considerazione questi fenomeni, stabilendo che lo Studio d'Impatto Ambientale (SIA) dovesse riguardare: "... gli effetti diretti e qualsiasi effetto indiretto, secondario, cumulativo, a breve, medio e lungo termine, permanente o temporaneo, positivo e negativo" (Allegato III alla Direttiva 85/337/CEE).

A livello nazionale il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. definisce così l'impatto ambientale "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività" (art. 5 comma 1 lettera c). Si segnala inoltre che l'Allegato VII punto 4 al citato Decreto prevede che i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale contengano: "Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente: a) dovuti all'esistenza del progetto; b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente".

A riguardo si ribadisce che per definizione la valutazione di impatto ambientale ha lo scopo "di valutare l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici

e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali" (cfr. l.r. n. 11/2001 art. 2 comma1 lettera a).

Non si può non considerare l'impatto cumulativo, oltre che con i progetti per i quali è stata rilasciata autorizzazione unica, anche con progetti per i quali è stato già espresso parere di compatibilità ambientale e per proposte progettuali presentate in data antecedente a quella in oggetto.

A confutare quanto asserito dal proponente a pag. 11 delle "Osservazioni" in ordine al criterio cronologico seguito nella valutazione delle istanze concorrenti si rammenta che i due progetti proposti da un'altra società, ricadenti in entrambi i Comuni di Zollino e Martano, risultavano antecedenti all'istanza in oggetto e, nonostante "rientrassero nei 180 gg del regime transitorio previsto dall'art. 14 del RR 16/2006", rientravano altresì in uno scaglione temporale precedente e previsto dall'art. 8 del medesimo Regolamento. Nel dettaglio le istanze della summenzionata società per entrambi i progetti di parchi eolici risultano depositate agli atti del Servizio in data 30.11.2006.

2.2 Si ritiene che quanto affermato alla pag. 17 delle "Osservazioni" e riportato fra virgolette debba essere comprovata da idonei studi ed approfondimenti, come già rilevato e sollevato nel preannuncio di diniego.

2.3 Per quanto riguarda le distanze esistenti fra i vari aerogeneratori di progetto si segnala l'esistenza di numerosi atti d'indirizzo (fra cui le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005; le Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia di cui alla DGR 131/2004; l'Allegato 4 al DM 10 settembre 2010) che raccomandano, al fine di evitare l'effetto selva, di utilizzare distanze corrispondenti a 3-5 diametri fra aerogeneratori sulla stessa fila, da incrementare fino a 5-7 diametri fra aerogeneratori disposti su file parallele. Inoltre si segnala che i rilievi mossi circa la riduzione della producibilità in questo caso hanno un risvolto prettamente economico, e non influiscono direttamente sull'analisi degli aspetti ambientali in oggetto.

3. Impatto visivo e paesaggistico

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

3.1 In relazione agli impatti visivi e paesaggistici la società afferma che i risultati ottenuti sono indicativi di una condizione puramente teorica e cautelativa che si riferisce al caso peggiore basato sulla modellazione del terreno nudo. Di conseguenza nelle osservazioni produce delle nuove Tavole di intervisibilità teorica a 10 m, 60 m e 150 m considerando un DTM con risoluzione pari ad 8 m (superiore alla risoluzione delle Tavole allegate al SIA). Nelle successive Tavole 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, elaborate in scala 1:25.000, è stato considerato un DTM non nudo integrato dall'effetto schermante della vegetazione e dei fabbricati presenti sulla superficie topografica (pag. 33 "Osservazioni"). A corredo delle "Osservazioni" sono altresì allegate la Tavola 2A rev "Carta dell'impatto visivo teorico" e la Tavola 2B rev "Carta dell'impatto visivo reale". In relazione agli impatti cumulativi, il proponente produce la Tavola 9 "Impatto cumulativo con DTM non nudo", in cui si nota che in corrispondenza dei centri abitati presenti nell'intorno del Parco di "Martano - Zollino", l'impatto cumulativo medio alto in caso di DTM "nudo", risulta trascurabile in casi di DTM "non nudo" (pag. 45 "Osservazioni").

3.2 La società propone un confronto fra i fotoinserti del parco eolico in oggetto e quelli di analoghe proposte progettuali di cui una sita a Zollino e l'altra a Martano avendo come finalità quella di rappresentare l'effettiva visibilità e percezione degli stessi, intesi come grado di visibilità (pag. 63-64 "Osservazioni").

3.3 La società sostiene che Masseria Stacchia e Foderà non sono individuate all'interno della Carta dei Beni culturali del PPTR che censisce solo Masseria Apigliani piccola.

Controdeduzioni

3.1 In riferimento a quanto prodotto a corredo dal proponente si rileva che dall'analisi 2B rev 01 in scala

1:25.000 emerge una distribuzione molto frastagliata delle scale di impatto visivo con alcuni lembi ad impatto medio-alto posti in punti dislocati all'interno dei vari abitati che circondano il parco. In particolare i centri coinvolti da tale impatto risultano: Martano, Zollino, Martignano, Sternatia, Calimera.

3.2 La società non si sofferma sulle questioni di merito che riguardano la sua proposta progettuale, incentrando l'attenzione sulla valutazione dei foto inserimenti di analoghe proposte progettuali, di cui una peraltro non risulta munita di parere di compatibilità ambientale, e già oggetto di provvedimento di preannuncio di diniego da parte di questa Amministrazione. Sarebbe stato utile valutare al contrario gli impatti cumulativi con le proposte progettuali dotate di parere di compatibilità ambientale e di autorizzazione unica.

3.3 A riguardo si tiene a precisare che non si è mai affermato che le masserie citate siano state inserite nella nuova Carta dei beni culturali, ma che "in prossimità degli aerogeneratori nn. 2 e 6 sono poste la Masseria Stacchia e la Masseria Foderà che secondo quanto indicato dalla Tav. 2 "Piano Regolatore Generale del Comune di Martano", allegata all'istanza, appaiono tipizzate come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico. In effetti il PRG del Comune di Martano ha rilevato ed inserito nel contesto agrario, nell'area vasta di interesse, diverse e diffuse aree tipizzate come "A2 - nuclei, edifici e siti di interesse storico, artistico, ambientale e archeologico" (tra cui Mass.a Lapistrà, Mass.a Apigliani Grande e Mass.a Apigliani Piccola)" (pag. 5 nota prot. n. 2541 del 11.3.2011 del Servizio Ecologia).

4. Impatto su flora fauna ed ecosistemi

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

4.1 La società descrive le caratteristiche dell'area utilizzando sia la scheda dell'Ambito paesaggistico "Tavoliere Salentino" del PPTR che la mappa delle IPAs (Important Plants Areas). Evidenzia altresì la presenza di seminativi semplici in aree non irrigue, e di un mosaico disomogeneo e discontinuo di "uliveti" e di "aree a pascolo naturale, praterie e incolti" (pag. 73 "Osservazioni"). I residui lembi di naturalità risultano già sottoposti alla pressione antropica derivante dalle pratiche agricole ed in particolare i terreni con caratteristiche intermedie tra il pascolo e l'incolto presentano un'accelerazione del processo di banalizzazione della flora che essi stessi ospitano (pag. 73-74 "Osservazioni").

4.2 La società ribadisce di non dover valutare l'eventuale effetto barriera che si potrebbe generare con l'analogha proposta progettuale ricadente nel Comune di Zollino e dotata di parere di compatibilità ambientale, poiché non dotata di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003.

"Solo nel caso in cui il parco summenzionato dovesse essere autorizzato ed eventualmente realizzato (ipotesi da non tralasciare visto, a titolo di esempio, la sorte dell'autorizzato parco eolico di Martignano), allora (e solo per gli aerogeneratori identificati con i numeri 12, 14, 15, 16 e 17) varrebbe l'effetto barriera, qualora anche gli stessi fossero autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 387/2003" (pag. 92 "Osservazioni").

4.3 Per quel che riguarda l'espianto degli ulivi presenti dell'area, la società afferma che quest'ultimi non hanno alcun carattere secolare o di monumentalità ed inoltre che è stata già prodotta una specifica relazione in merito allegata allo studio di impatto ambientale.

Controdeduzioni

4.1 A proposito, come si rileva dall'analisi congiunta dell'ortofoto CGR 2005 e della carta di uso del suolo del SIT Puglia (i cui stralci sono riportati alle pagg. 86, 87, 88, 89, 91 nelle "Osservazioni"), la zona è interessata da aree naturali "pascolo naturale, praterie e incolti" (torri nn. 3, 4, 11, 12, 16 e 17). Queste stesse aree erano state individuate dalla "carta della vegetazione" definita dal proponente all'interno di aree classificate come praterie aride calcaree.

4.2 A riguardo, questo Comitato tiene a sottolineare che la valutazione dell'effetto barriera che si creerebbe con il progetto ricadente nel territorio di Zollino è un aspetto importante da non sottovalutare e che fa parte degli impatti cumulativi di cui come più volte evidenziato nella presente occorre tenere in

conto.

4.3 Si rileva che la valutazione delle caratteristiche di monumentalità della pianta sono attribuite all'UPA competente per Provincia e alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali (di cui all'art. 3 l.r. 14/2007).

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

5.1 La società evidenzia che la Carta Geomorfologica del PUTT/p n. 512, presenta notevoli limiti tecnici e non può costituire un quadro di conoscenza coerente ed aggiornato dei diversi elementi fisici che concorrono all'attuale conformazione del rilievo terrestre pugliese, ma che è necessario avvalersi di altri strumenti scientifici più aggiornati e precisi. A tal proposito sottolinea di aver assunto come riferimento tecnico-scientifico la carta idrogeomorfologica della Regione Puglia che rappresenta una parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. La società rileva che nella carta geomorfologica n. 512 vi sono una serie di elementi geomorfologici che il PUTT/p associa ad una idrografia superficiale peraltro assente nell'area e che definisce non correttamente "ripe fluviali" (pagg. 101-102 "Osservazioni"). Anche il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia nella zona non individua alcun corpo idrico superficiale (pag. 104 "Osservazioni") così come la Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino nel tema "Forme ed elementi legati all'idrografia superficiale" (pag. 105 "Osservazioni").

- Secondo la carta geomorfologica del PUTT/p la torre n. 3 ricade su di una ripa fluviale, mentre secondo la carta idrogeomorfologica dell'AdB non vi è alcun elemento geomorfologico a meno di una conca che corrisponde ad una lieve depressione morfologica. Il rilievo in situ non segnala né una ripa fluviale né un ciglio di scarpata (pagg. 109-110 "Osservazioni").
- Secondo la carta geomorfologica del PUTT/p la torre n. 5 ricade su di ripa fluviale, mentre sia secondo la carta idrogeomorfologica dell'AdB sia da rilievo in situ tale ripa non esiste (pag. 110 "Osservazioni").
- Secondo la carta geomorfologica del PUTT/p le torri n. 4 e 8 ricadono nell'area annessa ad una dolina. Dal riscontro della Carta idrogeomorfologica non è emersa la presenza di nessuna emergenza mentre da sopralluoghi in situ la dolina si colloca in una posizione differente: le torri nn. 4 ed 8 si trovano rispettivamente a 140 m e 150 m dal limite esterno della stessa (pag 111 "Osservazioni").
- La torre n. 6 ricade in corrispondenza di una dolina segnalata dalla carta geomorfologica del PUTT/p che però non viene individuata dalla carta idrogeomorfologica. Invece il rilievo in situ la torre n.6 non risulta interferire con l'area annessa a questa dolina poiché si trova a circa 109 m dal suo limite esterno (pag. 111 "Osservazioni").
- L'aerogeneratore n. 12 ricade nell'area annessa di una dolina segnalata dalla carta geomorfologica del PUTT/p, non riportata dalla carta idrogeomorfologica e che da rilievo in situ non esiste (pag. 111 "Osservazioni"). La società evidenzia inoltre che una delle torri di un'analoga proposta progettuale ricadente nel Comune di Zollino, è posta nell'area annessa della citata dolina (pag. 121 "Osservazioni").
- La pala n. 16 dista 55 m da ciglio di scarpata (pag. 117 "Osservazioni").

Controdeduzioni

5.1 Con riferimento alla validità del PUTT/p, sollevata nella relazione di cui sopra, si rammenta che le relative NTA specificano che "le prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela" (comma 3, art.1.03, Titolo I). In sede di pianificazione urbanistica comunale o paesaggistica di secondo livello "vanno esplicitate e motivate le eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II) e alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV) del piano per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico - ambientale e compatibile

sviluppo socio-economico della popolazione residente” (art.5.07, Titolo V) e pertanto si rammenta che il PUTT/p, a tutt’oggi, continua a costituire l’unico riferimento valido ai fini della valutazione delle aree di pertinenza ed annessa. Dalla documentazione in possesso di quest’ufficio la torre n.16 dista 50m da ciglio di scarpata. Con riferimento alle indicazioni della Società relative ad altre proposte progettuali si evidenzia che trattasi di distinti procedimenti. Si richiama il disposto dell’art. 3.14 delle NTA del PUTT/p relativo ai “Beni diffusi del paesaggio agrario”.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico e vibrazioni)

Osservazioni Società Nextwind s.r.l.

6.1 La società segnala che alcuni recettori siano stati curati e mantenuti solo per la volontà da parte dei proprietari di impedire che i propri beni siano corrotti dal tempo che avanza, ma non necessariamente dalla volontà, in futuro più o meno prossimo di utilizzarli come abitazioni (pag. 127-128 “Osservazioni”).

6.2 La società proponente segnala che l’affermazione secondo cui “il rumore ambientale sia stato valutato esclusivamente con il criterio assoluto” è falsa in quanto nelle schede elaborate dal software sono riportate le diciture ambient +WTGs e additional exposure.

6.3 Ancora il proponente ribadisce che qualora si accertasse il superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente, la società proporrà ai proprietari delle abitazioni/recettori delle opportune misure di mitigazione e/o compensazione (pag. 131 “Osservazioni”).

6.4 Con riferimento alla gittata massima la società non comprende come mai sia stata incrementata d’ufficio rispetto al valore fornito dalla medesima società e su quali basi tecnico-normative (pag. 139 “Osservazioni”).

6.5 Per quel che attiene l’interferenza con le linee elettriche la società rileva che analoghe proposte progettuali, ricadenti nell’area, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale favorevole presentavano distanze dalle torri inferiori a quelle riferite al progetto della NextWind. Inoltre si sottolinea che per la torre n. 16 la distanza di sicurezza corretta da considerare è pari a 170 m.

Controdeduzioni

6.1 Si tiene a sottolineare la necessità di identificare come potenziali recettori sia gli edifici civili che i fabbricati in uso e in stato di abbandono, perché nulla esclude che questi ultimi possano essere in futuro recuperati e quindi adibiti ad una permanenza antropica per più di 4 ore al giorno.

6.2 Si precisa che l’effettiva caratterizzazione del clima acustico deve essere effettuata non a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto, ma ante-operam (come sostenuto dalla società alla pag. 131 delle “Osservazioni”), al fine di tutelare e preservare l’ambiente e la salute umana cosa che peraltro costituisce un obiettivo della Valutazione di Impatto Ambientale.

6.3 Con riferimento a tale punto si evidenzia che l’equivoco si è generato perché il proponente non ha esplicitato in maniera chiara i risultati ottenuti dal software (pagg. 27-35 “Studio del Rumore”) ad esempio attraverso l’utilizzo di una opportuna tabella e/o descrizione riepilogativa necessaria a mettere in luce le eventuali criticità del clima acustico nell’area di intervento.

6.4 Con riferimento alla gittata si rileva che gli eventi sono unanimemente ritenuti rari, ma potrebbero risultare sottostimati in ragione della mancata diffusione delle informazioni pertinenti. Le due fonti più frequentemente citate negli studi e nei documenti regolatori europei e nordamericani sono:

1. California Wind Energy Collaborative, “Permitting Setback Requirements for Wind Turbines in California”, PIER Interim Project Report, November 2006.
2. Braam, H et al., “Hanboek Risicozonering Windturbines”, 2nd Edition, January 2005.

In particolare, la seconda fonte (Olandese) trae le informazioni dai due archivi più corposi fra quelli disponibili, ovvero uno danese e uno tedesco, riferiti ad eventi verificatisi entro il 2001. La probabilità stimata per gli eventi di rottura che possono dare luogo al volo di pale intere o di frammenti è stimata in

1/2.400 aerogeneratori x anno. La massima distanza percorsa da una pala intera, documentata nel manuale olandese, è di 150 m, che salgono a 500 m per i frammenti di pala.

Ai fini della tutela della pubblica incolumità, in applicazione del principio di precauzione è quindi opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo, giacché dati di letteratura e statisticamente validati, non consentono di assumere, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m.

6.5 Si prende atto dei rilievi mossi dalla società con riferimento alla distanza di sicurezza dell'aerogeneratore n. 16 dalla linea elettrica. Con riferimento alle indicazioni della Società relative ad altre proposte progettuali si evidenzia che trattasi di distinti procedimenti.

Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 dell'art. 4 e del c. 4 dell'art. 11 del R.R. approvato con DGR n.1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. n.10/2011, nella seduta tenutasi in data 20.07.2011, a fronte degli impatti significativi e negativi determinati dall'intervento proposto, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società, ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. avente prot. n. 2541/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., sostituito dal RR 10/2011;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 04.03.2011 e del 20.07.2011 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011;

VISTO in particolare il c.2 art.2 del citato regolamento n. 10/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente

regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nei Comuni di Martano e Zollino (Le) in località Lamelle e Foderà, proposto con istanza depositata in data 16.04.2010 ed assunta in atti al prot. n. del 6673 del 13.05.2010 dalla Nextwind Srl, avente sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il funzionario istruttore
Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
